



COMUNE DI ALA

Provincia di Trento

Piazza S. Giovanni, 1 – 38061 ALA (TN) – Tel. 0464/678767 – C.F. 85000870221

www.comune.ala.tn.it

[pec: comuneala.tn@legalmail.it](mailto:pec:comuneala.tn@legalmail.it)

CAPITOLATO SPECIALE d’oneri per la vendita dei prodotti legnosi progetto di taglio 385/2020/3 “Tof Larc”



PEFC/18-21-02/140



PEFC/18-21-02/140



IT-001539 dd. 23.05.2013

ART. 1

La vendita ha per oggetto il lotto uso commercio denominato "Tof Larc" di presunte tonnellate 160 di legna cedua.

La vendita ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'acquirente il quale eseguirà la riduzione in tronchi, il trasporto nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravi o qualsiasi altra causa anche di forza maggiore.

ART. 2

La vendita della legna viene fatta per la quantità presuntiva risultante dal capitolato particolare d'oneri. Per tutto il materiale posto in vendita il venditore non garantisce né il numero delle piante, né la massa legnosa, né le dimensioni, né lo stato fisico e neppure la qualità commerciale degli assortimenti ritraibili.

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcuno impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel capitolato particolare d'oneri.

ART. 3

Stanno a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: spese d'asta, di contratto, di compravendita, di assegno, di consegna, di riconsegna, di collaudo, imposte, tasse, ecc. nessuna esclusa od eccettuata.

ART. 4

La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore comunicherà all'acquirente non oltre otto giorni da quello in cui ebbe luogo l'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà depositare una cauzione definitiva pari ad un massimo del 10% del prezzo a base d'asta costituita nei modi previsti dalla normativa in materia di appalti. Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, non avesse, salvo casi di forza maggiore, a presentarsi per la stipulazione del contratto l'Ente venditore richiederà la rifusione degli eventuali danni derivanti al venditore da tale inadempienza, e l'Ente venditore sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita. Dovrà inoltre essere costituito dall'acquirente, con le stesse forme di cui sopra, il deposito per spese contrattuali.

ART. 5

L'aggiudicatario non potrà senza il consenso dell'Ente venditore, cedere il contratto né in tutto, né in parte.

In caso contrario il contratto si intenderà risolto ed il Comune procederà all'incameramento della cauzione, salvo qualsiasi altra azione per il risarcimento di maggiori danni.

ART. 6

Il pagamento del prezzo di vendita della legna cedua dovrà essere effettuato, in valuta legale, presso il Tesoriere comunale alle seguenti scadenze:

- 35% alla data di sottoscrizione del contratto di vendita
- 40% entro 60 gg. dalla consegna del lotto da parte dell'Autorità Forestale
- 25% entro 120 gg. dalla consegna del lotto;

ART. 7

Entro il termine di 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto definitivo l'acquirente dovrà chiedere all'Autorità Forestale la consegna del bosco e della legna oggetto della compravendita.

La consegna, effettuata da un rappresentante dell'Autorità Forestale con l'assistenza del custode forestale della zona, alla presenza dell'aggiudicatario, o suo rappresentante, e dal rappresentante del proprietario del bosco, potrà avere luogo:

a) sul posto - in tale caso il rappresentante dell'Autorità Forestale indicherà all'aggiudicatario o suo rappresentante gli alberi martellati o assegnati da tagliare; eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.), epoca e modalità particolari per il taglio, la fatturazione, l'avvallamento, la concentrazione e l'esbosco del materiale legnoso (smussature, sramature, ecc.), le vie e i mezzi d'esbosco e di

trasporto, i sentieri d'accesso, ecc., i mezzi particolari di protezione del soprassuolo, stato e modalità d'uso di altre eventuali infrastrutture.

b) in via fiduciaria - cui si provvederà dietro specifica domanda dell'acquirente, dalla quale dovrà risultare l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel verbale di consegna.

Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio su richiesta dell'Ente venditore e ad essa dovrà intervenire, su invito da inviarsi con lettere raccomandata A.R., l'acquirente in persona o mediante un suo rappresentante; non intervenendo l'acquirente alla consegna, verrà senz'altro dichiarato decaduto dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato ad incamerare i depositi versati dall'acquirente oltre la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.

Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori, prima della redazione del regolare verbale di consegna, verbale che dovrà essere firmato dal rappresentante dell'Autorità Forestale e controfirmato dagli intervenuti.

ART. 8

Se all'epoca della consegna si riscontrasse una eventuale differenza di piante dipendente da tagli abusivi, o da errore di martellata, o da qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario non avrà diritto all'assegnazione di altre piante.

ART. 9

L'acquirente sarà responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco, di tutti i danni o inosservanze che nel bosco saranno commessi sia da esso aggiudicatario che dai suoi dipendenti, nonché dei danni o inosservanze commessi da terzi a meno che non ne indichi subito gli autori al personale forestale o giustifichi che, malgrado ogni sua diligenza, non gli fu possibile scoprirli.

ART. 10

Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario potrà iniziare il taglio preavvisandone del giorno il proprietario del bosco e l'Ufficio forestale che ha giurisdizione sulla zona da utilizzare.

Resta inoltre obbligato alla custodia della zona assegnata e pertanto allo stesso non viene garantito né il legname, né la legna aggiudicata. In effetti, con l'atto in parola, all'aggiudicatario viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate fino ad avvenuta verifica finale.

ART. 11

La legna da ardere è venduta a corpo e non a misura nella quantità stimata dall'Autorità Forestale e riportata nel verbale d'assegno.

ART. 12

L'acquirente o il consegnatario è obbligato:

- a) tenere sgombri i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi sempre transitare liberamente;
- b) a riparare le vie, i ponti, i termini, barriere, siepi, fosse, ecc., danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato nel bosco per il taglio o per il trasporto del legname e della legna;
- c) a non intaccare gli alberi o polloni sul tronco od alla radice ed a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;
- d) a non usare, a meno di espressa autorizzazione dell'Autorità Forestale, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
- e) a non costruire, entro il bosco, tettoie, capanne o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario e dell'Autorità Forestale;
- f) a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti;
- g) a non lasciare pascolare alcuna specie di animali nella tagliata;

- h) ad eseguire tutti quegli ordini che gli venissero impartiti dal personale forestale intesi a garantire la buona conservazione del bosco e la razionale utilizzazione dei prodotti forestali assegnati.
- i) la ramaglia, i cimali e gli scarti di lavorazione, qualora non allontanati dal bosco dovranno essere ammassati nelle chiare il più lontano possibile dalle piante circostanti.

ART. 13

E' proibito all'acquirente o al consegnatario di estendere l'abbattimento delle piante e legna oltre i limiti dell'eseguita assegnazione; in caso di trasgressione egli incorrerà nella penalità pari al valore stimato dall'incaricato della verifica finale del materiale abusivamente abbattuto e utilizzato, materiale che resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.

ART. 14

Durante il corso dei lavori di esbosco della legna e a utilizzazione ultimata sarà eseguito, ad opera del personale forestale, il rilevamento dei danni eventualmente arrecati e di altre inosservanze alle norme tecniche di contratto; i risultati delle verifiche saranno iscritti in apposita nota.

ART. 15

Ultimato, entro i termini stabiliti l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà entro trenta giorni, domanda di verifica finale e di riconsegna del bosco all'Ente venditore. Dette operazioni saranno effettuate dall'Autorità forestale, alla presenza dell'acquirente o di un suo incaricato, e del rappresentante del proprietario del bosco, preventivamente avvertiti. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore o dell'acquirente o suo incaricato, qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che l'Autorità Forestale esegua da sola tale verifica, la quale sarà egualmente valida.

Il verbale di verifica e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni; nello stesso sarà liquidato a stima inappellabile del funzionario incaricato, ogni penalità, compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato, dei verbali di assegno e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rimesse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno dall'acquirente pagate entro quindici giorni dall'arrivo del verbale all'Ente venditore. Sarà facoltà dell'incaricato della verifica finale e di riconsegna del bosco far versare la somma di cui sopra al Fondo Forestale Provinciale. Non è ammesso che le operazioni di verifica vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve.

Per quanto non disposto negli atti precedenti, nel verbale di assegno e nel capitolato speciale d'onori, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in materia forestale.

Le controversie che dovessero sorgere durante il rapporto contrattuale fra venditore ed acquirente in materia tecnico-boschiva saranno deferite al giudizio dell'Ispettorato distrettuale delle foreste.